

REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2001****relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1556/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Taiwan ha presentato una richiesta il 9 maggio 2001.
- (2) I trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 47/1999.
- (3) È opportuno accogliere la richiesta.
- (4) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2001, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan, secondo i dettagli riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.